

DPR 917/1986)	<ul style="list-style-type: none"> - Non ragguagliati ad anno in caso di inizio attività e se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare; - In caso di esercizio di più attività, per tutte le attività complessivamente esercitate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Materie prime e sussidiarie. • Semilavorati. • Opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, di durata ultrannuale e non. 	
------------------	--	--	--

Vedi: § Libro di magazzino

RIMBORSO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Vedi: § Contributi

RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI E INDENNITA' DI TRASFERTA

Vedi: § Dipendenti: retribuzioni e contributi

RIMBORSI SPESE A PROFESSIONISTI E COLLABORATORI

a) **A PROFESSIONISTI** (con partita Iva):

a1) Anticipazioni in nome e per conto della società - è il caso in cui il professionista anticipa un pagamento, a fronte dell'emissione di fattura o ricevuta del fornitore intestata direttamente all'impresa (es. marche da bollo, vidimazioni, ...); al momento del rimborso da parte della società del proprio credito, il professionista emette nei confronti della stessa un documento fuori campo Iva art. 15, senza ritenuta, con marca da bollo da € 1,81 se l'importo è superiore a € 77,47. La società registra i documenti giustificativi a lei intestati e si deduce tali spese nel rispetto del principio di inerenza; rimborsa le spese al professionista.

a2) Anticipazioni in nome proprio e per conto della società - è il caso in cui il professionista sostiene costi in proprio a fronte di una specifica consulenza richiesta dall'impresa (es. viaggi, vitto, alloggio per consulenze svolte all'estero, con documento giustificativo intestato al professionista). Il professionista registra i documenti giustificativi, si deduce i costi e detrae l'Iva relativa nei limiti previsti dalla legge, e, a fronte di ciò, emette fattura, comprensiva di consulenza e costi a rimborso, con Iva e ritenuta, a favore della società, che si deduce il costo complessivo (R.M. 20.3.98 n. 20/E).

Per il **professionista** le spese relative a *prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande* sono **deducibili** per un importo complessivo non superiore al **2%** dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Il D.L. 112/2008 ha introdotto una nuova percentuale di deducibilità: **dal 2009**, le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del **75%**, sempre commisurato al limite del **2%** del totale dei compensi.

Dal 4.7.2006, le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande sono **deducibili al 100%**, se sono **anticipate dal committente per conto del professionista** e se **da quest'ultimo sono riaddebitate** in fattura.

La deduzione integrale è subordinata al rispetto di una serie di adempimenti indicati nella C.M. n. 28/E/2006 e n. 53/E/2008:

- l'albergo o il ristorante che forniscono il servizio di alloggio e vitto intestano il documento fiscale al committente e vi indicano espressamente il nominativo del professionista che ha usufruito del servizio;
- il committente comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e gli invia una copia del documento fiscale ricevuto;
- il professionista registra contabilmente tale spesa tra quelle di vitto e alloggio che non soggiacciono al tetto del 75% e del 2% ed emette la fattura comprensiva delle spese per il servizio di albergo o ristorante.

In questo modo, da un lato, per il committente le spese di vitto e alloggio effettuate rientrano tra i costi deducibili, mentre l'intero costo sostenuto come compenso erogato al professionista può essere portato in deduzione.

Esempio: un professionista sostiene spese per vitto per € 1.000 + IVA € 100. La sua parcella al committente sarà:

Compenso professionale	€ 9.000
Anticipo committente	€ 1.000 (Imponibile)
Imponibile	€ 10.000
IVA	€ 2.000
Totale	€ 12.000
A sottrarre ritenuta 20%	€ 2.000